

**COMUNE
DI
PONCARALE**
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
E ASSIMILATI**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
26.09.2013)**

Sommario

Sommario	2
TITOLO I Disposizioni generali.....	3
TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento.....	7
TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	10
TITOLO IV Servizi di raccolta tramite contenitori.	11
TITOLO V Servizi di raccolta porta a porta.....	12
TITOLO VI Servizi di raccolta presso Centro di Raccolta Comunale.....	14
TITOLO VII Altri servizi di raccolta	17
TITOLO VIII Gestione dei rifiuti solidi urbani	17
TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	20
TITOLO XI Gestione dei rifiuti speciali	21
TITOLO XII Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da tè.....	21
TITOLO XIII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti	22
TITOLO XIV Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni	22
TITOLO XV Disposizioni finali.....	25
Allegato 1.....	27
Allegato 2.....	28
Allegato 3.....	29

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 198 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti sul territorio del Comune di Poncarale .
2. In particolare vengono stabilite:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti Urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 152/2006;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso decreto.
3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 Definizioni

1. Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - c) IMBALLAGGIO PER LA VENDITA o IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - d) IMBALLAGGIO MULTIPLO o IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - e) IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO o IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - f) RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

- g) **PRODUTTORE:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- h) **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- i) **PRODUTTORE DI IMBALLAGGI:** il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- j) **UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI:** il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;
- k) **CONSUMATORE DI IMBALLAGGI:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- l) **GESTIONE:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- m) **SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE:** il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;
- n) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 - deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - deve essere data notizia all'Ente preposto di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- o) **RACCOLTA:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- p) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- q) **CONTENITORI STRADALI:** contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale; caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse: sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti;
- r) **COMPOSTER:** contenitore in materiale plastico per la trasformazione della frazione organica e degli sfalci in compost;
- s) **CENTRO DI RACCOLTA:** area attrezzata secondo le più moderne tecniche, distribuita sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata, eventualmente attrezzata anche con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; è custodito ed accessibile all'utenza soltanto in orari prestabiliti;

- t) AREA ATTREZZATA PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI: (eventualmente abbreviata in 'area di valorizzazione'): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- u) RIUTILIZZO: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;
- v) SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- w) RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- x) RICICLAGGIO: ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- y) LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- z) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- aa) COMBUSTIBILE DA RIFIUTI: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- bb) COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani e degli sfalci nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- cc) CERNITA: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- dd) TRASPORTO: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- ee) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- ff) RIUTILIZZO: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- gg) REIMPIEGO: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a perdere).
- hh) SPAZZAMENTO. le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fossi e canali.

Art. 3 Principi informativi

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

- f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. A tal scopo il Comune provvede a:
- a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale,
 - c) promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
 - d) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
 - e) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e di smaltimento;
 - f) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;
 - g) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
 - h) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.
3. Ai fini di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti, a mezzo stampa e incontri;
4. Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune, d'intesa con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione di esperti, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni grado e ordine, di giornate di studio ed attività, anche extra scolastiche, dirette a far conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti;
5. Accesso alle informazioni:
- a) la libertà di accesso alle informazioni è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal D.lgs. 19 agosto 2005 n.195;
 - b) il Comune rende disponibili le informazioni di cui al comma precedente presso gli uffici competenti;
 - c) per quanto non previsto dal D.lgs. 195/2005, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990 n.241, di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n.184, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 4 Criteri generali

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.
2. Essa è finalizzata a:
 - a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti 'usa e getta';
 - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
 - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;

- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k) delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 7 Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani quelli classificati ai sensi dell'art.184 comma 2 del D.lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Art. 8 Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 2135 c.c.](#);
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. In virtù dell'art. 198, comma 2 lett. g) del D.lgs. 152/2006 e successive integrazioni, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:
 - a) **CRITERI QUALITATIVI:** devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco esemplificativo di cui alla Delib. C.I. 27 luglio 1984, n° 1, punto 1.1.1., lettera a) riportato integralmente **all'Allegato 1**.
Sono comunque esclusi dall'assimilabilità i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 37, comma 4 del presente regolamento.
 - b) **CRITERI QUANTITATIVI:** salvo diverse disposizioni, tutti i rifiuti dichiarati assimilati possono essere conferiti dall'utente ai servizi di raccolta con il limite quantitativo di cui al successivo comma 3;
2. In particolare sono assimilati ai rifiuti urbani, come indicato al comma precedente, i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:
 - a) derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), c), d), e) e f) del D.Lgs. n. 152/06;
 - b) rifiuti sanitari che:
 - b.1) derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - b.2) rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
 - c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio ai sensi del D.lgs n. 4/2008, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.lgs. n. 152/06.
3. I rifiuti speciali non pericolosi di cui all'**Allegato 1**, sono assimilabili ai rifiuti urbani a condizione che siano prodotti entro i limiti quantitativi stabiliti annualmente per ciascuna delle categorie di attività elencate in tabella (**Allegato 3**), anche in base ai criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2 lett. e) del D.lgs. 152/2006, o a seguito di sopravvenute nuove disposizioni.
4. I rifiuti provenienti dalle attività produttive (artigianali, industriale e servizi) operanti sul territorio comunale sono conferibili a cura delle stesse al Centro di Raccolta negli orari di apertura, purché regolarmente iscritte al ruolo TARSU/TIA e che siano preventivamente autorizzate a seguito della stipula di specifica convenzione con il Comune di Poncarale.
5. I rifiuti provenienti dalle attività commerciali e servizi, operanti sul territorio, potranno essere raccolti a domicilio con il sistema "porta a porta" dalla società gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti purché regolarmente iscritte al ruolo TARSU/TIA.
6. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, **sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani** i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente

polverulenti, prodotti di cui non è autorizzata la raccolta e smaltimento presso l'isola ecologica. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

7. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. lgs n. 152/06;

Art. 10 Rifiuti pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi:

- a) i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
- b) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali

Art. 11 Attività di competenza del comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa nel rispetto del piano provinciale, la gestione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche;
2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in eventuali accordi di programma di cui all'art. 180-bis comma 1 del D.lgs. 152/2006.
3. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme, anche obbligatorie, previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e dal D.lgs. 152/2006 in ambiti territoriali ottimali.
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.
2. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani ed assimilati di cui agli artt. 7 e 9 ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 2, lettera ee) nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 14 e seguenti.
3. Qualora i produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 14 e seguenti, posti in essere in via generale dal Comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale che prevede il pagamento di tassa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

2. I produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui agli artt. 7 e 9 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente Regione.

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 14 Definizione della zona di raccolta

1. La zona del territorio comunale di Poncarale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati comprende il capoluogo, la frazione, i nuclei abitati, cascine e case sparse.
2. Resta fermo l'obbligo per gli abitanti delle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, ad esempio strade o cortili privati, di conferire i rifiuti sul suolo pubblico carrabile più vicino all'utenza.

Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all'art. 14, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui al art. 4, comma 3, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti :
 - 1) servizi di raccolta PORTA A PORTA
 - 2) servizi di raccolta tramite contenitori stradali per le seguenti frazioni di rifiuti:
 - a) pile esauste;
 - b) farmaci scaduti;
 - c) deiezioni canine;
 - 3) servizi di raccolta presso il CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.
2. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Quando richiesto dall'Ufficio Tecnico, il soggetto che gestisce il servizio di raccolta dovrà, prima di inviarli al recupero o allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa del centro di raccolta comunale.

Art. 18 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art.3 del presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'articolo art. 2, comma 1, lettere v) e w) per presente regolamento, devono essere effettuati secondo i dettami del D.lgs. 152/2006 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 182 e 181 del D.lgs. stesso.
2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV Servizi di raccolta tramite contenitori.

Art. 20 Uso dei contenitori in dotazione dell'utenza domestica e non domestica

1. I contenitori saranno forniti alle utenze dal Comune in comodato d'uso a seguito di loro specifica richiesta.
2. Per l'utenza non domestica, sarà possibile la fornitura di contenitori di maggiori dimensioni da parte del comune in comodato d'uso, previa specifica richiesta.

Art. 21 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dall'ufficio comunale competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

Art. 22 Tipologia e caratteristiche dei contenitori

1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire ed il codice a barre.
3. Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.
4. I contenitori devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accodi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
 - b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti
 - c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa e anti insetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;
 - d) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante;

Art. 23 Modalità di conferimento nei contenitori

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato.
2. Il conferimento nei contenitori a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:
 - a) è vietato introdurre nei contenitori:
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
 - materiali liquidi;
 - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;

- materiale differente da quello indicato sul contenitore stesso;
- b) i materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
- c) Il conferimento deve essere effettuato con gli sportelli del contenitore chiusi con l'apposito dispositivo antirandagismo.

TITOLO V Servizi di raccolta porta a porta

Art. 24 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei giorni indicati dal calendario annuale distribuito dal Comune e nelle modalità di seguito descritte:
 - a) **FORSU** (Rifiuto organico o umido) Scarti e avanzi di cucina (sia crudi che cotti purché freddi), bucce e avanzi di frutta e verdura, noccioli, torsoli, filtri di tè, fondi di caffè, farine, legumi, pasta, gusci d'uovo, piante da vaso, terra proveniente da vasi, fiori secchi e/o appassiti foglie ed erba in piccole quantità) vanno imballati in sacco biodegradabile e compostabile, immesso a sua volta nel contenitore da lt. 15 in plastica, di colore marrone e dotato di codice a barre identificativo . I sacchi per n. 104 pezzi/annuo e contenitore sono forniti dal Comune.
 - b) **PANNOLINI**: Pannoloni per anziani, pannolini per bambini e traverse vanno conferiti direttamente nel sacco grigio (RSU, successivo punto h) oppure nell'apposito sacco di colore viola fornito dal Comune agli utenti che ne faranno specifica richiesta all'Ufficio competente, mediante autocertificazione del numero di persone che utilizzano in modo continuativo i pannolini. Ogni nucleo familiare riceverà dal Comune un quantitativo di sacchi viola sufficiente per un anno.
 - c) **CARTA-CARTONI**: Scatole, cartoni e cartoncino (rotti e piegati), giornali, riviste libri, cataloghi, quaderni, fogli buste, volantini, pubblicità varia, scatole di cartoncino per alimenti (zucchero, pasta, riso, maionese, dolci, pizze, biscotti ecc.), contenitori in tetrapak del latte, succhi e vino. Vanno raccolti nel contenitore da lt. 40, di colore bianco e dotato di codice a barre identificativo, fornito dal Comune oppure impacchettati con spago o in scatole.
 - d) **VETRO**: Bottiglie, contenitori e vasetti alimentari (sciacquati) tipo succhi, yogurt, sciroppi, sughi, sottaceti, bicchieri, contenitori di vino e olio, vetro in genere. Vanno raccolti nel contenitore da lt.25, di colore blue e dotato di codice a barre identificativo, fornito dal Comune.
 - e) **LATTINE**: Lattine di bibite, lattine alimentari (sciacquate) sia d'acciaio stagnato che in alluminio, tipo tonno, pelati, verdure, cibo per cani e gatti ecc. Vanno raccolti insieme al vetro nel contenitore da lt. 25 di colore blue e dotato di codice a barre identificativo, fornito dal Comune .
 - f) **PLASTICA ALIMENTARE**: Bottiglie d'acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. - Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt ecc. - Confezioni rigide per dolci, confezioni rigide/ flessibili per alimenti in genere - Buste e sacchetti per alimenti (pasta riso, patatine ecc.) Vaschette porta uova e per alimenti (carne pesce) - Vaschette e barattoli per gelati - Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (sciacquati) - Film e pellicole - Contenitori vari per alimenti di cani e gatti - Contenitori per prodotti ortofrutticoli ecc. Vanno raccolti in sacchi a perdere colore giallo trasparente, forniti dal Comune, muniti di logo comunale;
 - g) **PLASTICA NON ALIMENTARE**: Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, contenitori per acqua distillata - Film e pellicole da imballaggio, Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento - Sacchi, sacchetti, buste per detersivi e prodotti per il giardinaggio ed ogni altro oggetto previsto dalla normativa nazionale.- Vanno raccolti unitamente alla plastica alimentare in sacchi a perdere colore giallo trasparente, forniti dal Comune, muniti di logo comunale;
 - h) **RSU** (Rifiuto secco o resto) Per secco residuo o resto si intendono tutti quei rifiuti non riciclabili e non contemplati dai precedenti commi a)b)c)d)e)f)g) del presente art. 24 come: accendini, - collant, assorbenti igienici, carta plastificata, spazzolini da denti, rasoi usa e getta, tubetti dentifricio, lettiere per animali ecc.. Vanno imballati in sacchi a perdere colore grigio

trasparente, immesso a sua volta nel contenitore da lt. 25 in plastica di colore grigio dotato di codice a barre, munito di logo comunale e fornito dal Comune ;

- i) **RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI: sfalci e potature provenienti da normali manutenzioni dei giardini privati.** Da conferire, utilizzando l'apposito **sacco di colore semitrasparente** fornito dal Comune, per un massimo di due sacchetti da 20 Kg cad/uno da posizionare sulla viabilità pubblica carrabile in prossimità dell'uscio o sul confine esterno della proprietà, o recinzioni delle abitazioni;

2. Per ciò che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera b)-d)-e)-f)-g)-h) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:

- a) **devono avere le caratteristiche cromatiche imposte dall'ufficio comunale competente;**
- b) **devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.**
- c) **i contenitori vengono forniti dal Comune in numero di 1 KIT per ogni utenza; in caso di rottura, sottrazione ad opera di ignoti ed altre cause non dipendenti dal Comune o dal Gestore del Servizio, gli utenti dovranno presentare richiesta di sostituzione all'ufficio tecnico del Comune.**

3. I sacchi a perdere devono essere trasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto;

4. L'assegnazione dei sacchetti è regolato dalle seguenti norme:

- a) Ogni utenza riceve un numero di sacchetti sufficienti alle proprie necessità e comunque pari al numero dei servizi raccolti per i soli RSU – FORSU-plastica.
- b) La Giunta Comunale stabilirà annualmente i quantitativi minimi, per ciascuna tipologia, dei sacchi da distribuire alle singole utenze;
- c) L'uso del sacco per la raccolta della frazione di rifiuto RSU, plastica e FORSU con relativo logo comunale è obbligatorio.

5. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti negli orari prefissati dall'ufficio comunale competente fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto. E' inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa, anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.
- b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- c) l'ufficio tecnico può disporre l'impiego di sacchi o contenitori diversi da quelli previsti ma aventi determinate caratteristiche, anche cromatiche, e/o diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. In ogni caso i rifiuti conferiti in contenitori o sacchi diversi da quelli indicati non saranno raccolti;
- d) è fatto divieto di:
 - introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
 - introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - conferire sacchi aperti o chiusi malamente;

- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
6. Per le tipologia di rifiuti elencate al comma 1 del presente articolo, ad esclusione del RSU (resto) e FORSU (umido), si prospetta l'alternativa per l'utenza di conferire i sacchi o l'imballo, direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale. Qui l'incaricato della gestione del centro, procederà alla registrazione del conferimento in apposito registro in formato elettronico.
 7. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

TITOLO VI Servizi di raccolta presso Centro di Raccolta Comunale

Art. 25 Predisposizione del Centro di Raccolta comunale

1. Il Centro di Raccolta comunale per la raccolta differenziata è una struttura attrezzata, recintata e custodita, destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. All'interno del Centro di Raccolta sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nell'articolo successivo secondo le norme dettate dal presente regolamento, integrate da eventuali disposizioni richieste dal soggetto Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza del personale incaricato. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato dal soggetto gestore all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto. Tale area sarà utilizzata dal soggetto gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta. Potrà essere effettuata la pesatura del materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.
2. La vigilanza del centro può essere effettuata – in regime di concessione – da soggetti privati o da Associazioni Onlus, sulla base di apposita convenzione con il Comune.
3. Il Comune di Poncarale utilizza il Centro di Raccolta, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
4. Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA (Rifiuti Solidi Assimilabili) per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale, e gli assimilati ai rifiuti urbani;
5. Il Centro di Raccolta deve fungere da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.

Art. 26 Gestione del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta dovrà restare aperto agli utenti in giorni e orari stabiliti.
2. Potranno accedervi:
 - a) i cittadini residenti.
 - b) i produttori di RSA di attività produttive (artigianali, industriali e servizi), con le modalità di cui all'art.9, e inserite in apposito elenco (iscrizione a ruolo TAres), mediante rilascio da parte degli uffici competenti di apposito documento. I produttori di RSA dovranno procedere alla pesata dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta.
3. Presso il Centro di Raccolta potranno essere raccolte tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione del rifiuto RSU (resto indistinto) e rifiuto FORSU (umido), raccolto mediante sacco a perdere porta a porta e in particolare:
 - a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata;
 - b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;
 - c) rifiuti ingombranti;
 - d) beni durevoli;
 - e) rifiuti da imballaggio;
 - f) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune;
 - g) materiale inerte proveniente da utenze domestiche (succ. art. 42) e legno;
 - h) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;

4. I rifiuti che vengono conferiti al C.D.R. comunale, da parte dei produttori o dal Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori – adeguatamente contrassegnati a cura e spese del Gestore del Servizio, per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento o quando previsto negli appositi spazi.
5. E' vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori e simili;
6. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone;
7. Orari di apertura:
L'orario di apertura del C.D.R. è stabilito dall'Amministrazione Comunale.
8. Obbligo degli utenti:
 - a) gli utenti devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
 - b) gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, previa presentazione della carta dei servizi regionale o altra tessera identificativa o documento di identità – qualora richiesta – dall'incaricato del servizio gestione o dal personale del competente ufficio comunale;
 - c) durante le operazioni di conferimento, gli utenti sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo e del competente ufficio comunale;
 - d) gli utenti devono dichiarare agli addetti alla custodia la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. Qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.

Il Centro di Raccolta sarà vigilato al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di Raccolta di proprietà del comune;
- d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

9. Obblighi del Gestore del servizio di vigilanza:

Il personale incaricato di custodire e di controllare il Centro di Raccolta, personale della ditta di gestione del servizio integrato di igiene ambientale, è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni impartite dal Comune.

In particolare l'incaricato alla sorveglianza dovrà:

- a) curare l'apertura e la chiusura del Centro negli orari prefissati;
- b) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune (a mezzo di documento di riconoscimento o altre tessere di riconoscimento) e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelle per i quali è istituito il servizio, controllando che le ditte conferenti siano in possesso del "permesso di scarico o di apposita tessera" rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) verificare la quantità dei rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche;
- d) essere costantemente presente durante l'apertura del centro;
- e) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti e di quelli trasportati verso gli impianti di smaltimento/recupero;
- f) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- g) qualora la pulizia delle platee e dei contenitori non sia costantemente eseguita dal gestore del servizio integrato dei rifiuti, il personale di sorveglianza dovrà evidenziare all'ufficio tecnico

comunale la specifica necessità di intervento, al fine di assicurare che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture. L'ufficio comunale provvederà affinché detta pulizia venga tempestivamente effettuata dal gestore del servizio integrato;

- h) segnalare al Comune ogni e qualsiasi disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi, nonché qualsiasi comportamento illecito che dovesse essere accertato in sede di conferimento dei rifiuti;
- i) controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di RSA effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o dal trasportatore autorizzato;
- j) verificare i formulari dei soggetti conferenti e compilare i formulari al momento dei prelievi; dovrà inoltre provvedere a compilare i registri di entrata e uscita delle merci nei casi previsti dalla legge;
- k) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- l) l'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del CDR, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato.

Il Gestore del servizio integrato, qualora non abbia il compito di effettuare la sorveglianza del Centro di Raccolta dovrà:

- a) supportare e formare il personale incaricato della custodia del C.D.R. per una gestione conforme al presente regolamento ed alla normativa vigente della struttura, inclusa l'assistenza alla verifica di formulari;
- b) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
- c) effettuare le manutenzioni della struttura e dei contenitori ivi collocati;
- d) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- e) curare la tenuta di un registro di impianto, su supporto informatico in collegamento con l'Ufficio Tributi del comune riportante:
 - 1) i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
 - 2) il conferimento di RSA a seguito convenzione;
- f) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Stazione di conferimento;

10. E' fatto espresso divieto di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti in C.D.R.;
- d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
- f) fumare all'interno del perimetro della piattaforma ecologica;

11. I contenitori presenti in C.D.R. dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata.
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

TITOLO VII Altri servizi di raccolta

Art. 27 Servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti ingombranti e grosse quantità di verde non facilmente trasportabili la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra l'utenza (che ne sosterrà anche le spese di trasporto e smaltimento) ed il gestore del servizio di raccolta.
2. Le modalità di ritiro a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata, previo contatto del numero verde del gestore.

Art. 28 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.
I contenitori dovranno avere le stesse caratteristiche di cui all'art. 22 .

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti solidi urbani

Art. 29 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti

1. E' permesso il conferimento indistinto (RSU) unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata mediante sistema di raccolta porta a porta come predisposto dal precedente art. 24, tramite:
 - a) raccolta tramite sacchi in plastica trasparente a perdere.
3. Le utenze che usufruiranno dei contenitori dedicati dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) farne un uso esclusivamente privato;
 - b) esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio ed esclusivamente nei giorni di raccolta e nell'orario prestabilito;
 - c) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il gestore del servizio;
 - d) ottemperare a quanto già prescritto per i contenitori all'art. 22, com. 4.
 - e) non introdurre rifiuti sciolti ma debitamente imballati in sacchi a perdere.

Art. 30 Conferimento e raccolta della frazione umida

1. Il Comune ha istituito il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti secondo le seguente modalità:
 - a) i rifiuti appartenenti alla "**frazione umida**" di cui all'art. 24 punto b), devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale;
 - b) nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida non imballati oppure chiusi in sacchi o involucri a perdere di materiale *mater-bi* o materiale biodegradabile e compostabile;
 - c) i rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento o smaltimento finale autorizzati;
 - d) il Comune promuove e incoraggia l'utilizzo di **composter** da parte delle utenze domestiche, quale strumento alternativo al conferimento della frazione umida. Le richieste di fornitura del **composter** vanno inoltrate all'Ufficio Tecnico.

Art. 31 Conferimento e raccolta degli ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è effettuato direttamente dal produttore e/o utente presso il Centro di Raccolta sottostando alle prescrizioni stabilite dal precedente articolo 26.
2. Conferimento attraverso il servizio di raccolta a domicilio su chiamata di cui al precedente art. 27

Art. 32 Conferimento e raccolta dei beni durevoli

1. I beni durevoli individuati sono i seguenti
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria e simili.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli provenienti dalle utenze domestiche, sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro di Raccolta.
 - b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
 - c) Conferimento attraverso il servizio di raccolta a domicilio su chiamata di cui al precedente art. 27
3. Per quanto concerne i beni durevoli di cui al precedente punto 1 comma a), è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi. Occorre inoltre movimentarli con cautela al fine di non compromettere l'integrità del circuito refrigerante; allo scopo il gestore dei servizi di raccolta è tenuto ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo.
4. I beni durevoli raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali.

Art. 33 Conferimento e raccolta di frazioni recuperabili

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto (quali carta, vetro, lattine, plastica legno, abiti e frazione tessile) vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta (**legno**)
 - b) conferimento diretto a cura del produttore o utenza presso gli appositi contenitori gialli o bianchi posti sul territorio (**abiti e frazione tessile**)
 - c) raccolta a domicilio porta a porta con le modalità di cui all'art 24 (**carta, vetro, lattine e plastica**)
2. I materiali raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali.

Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. Viene istituito il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali (solo erba) provenienti da aree verdi private mediante l'esposizione di massimo di due sacchetti da 20 Kg cad/uno da posizionare sulla viabilità pubblica carrabile in prossimità dell'uscio o sul confine esterno della proprietà, o recinzioni delle abitazioni, come da calendario.
2. Viene istituito il servizio a pagamento mediante prenotazione relativa alla raccolta porta a porta di grosse quantità di verde non facilmente trasportabili la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata

di volta in volta, direttamente tra l'utenza (che ne sosterrà anche le spese di trasporto e consegna) ed il gestore del servizio di raccolta.

Le modalità di ritiro a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata, previo contatto del numero verde del gestore.

3. In alternativa il privato cittadino può sempre conferire direttamente i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private presso il Centro di Raccolta.
4. Sono ammesse presso l'isola ecologica ditte che hanno come attività principale la manutenzione del verde solo presentando l'apposita dichiarazione di provenienza dei rifiuti vegetali da utenti iscritti al ruolo rifiuti del comune.
5. Sono ammesse presso l'isola ecologica le ditte iscritte al ruolo rifiuti del comune che non hanno come attività principale la manutenzione del verde, previa autorizzazione e/o convenzione disciplinata per tipologia e quantità dichiarata di conferimento.

Art. 35 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, e comunque in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.
2. I rifiuti di cui al comma 1 devono, a cura del produttore, essere ammassati e conferiti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente
3. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
 - a) PILE/BATTERIE
 - negli appositi contenitori stradali,
 - negli appositi contenitori posti nel Centro di Raccolta;
 - b) ACCUMULATORI AL PIOMBO
 - negli appositi contenitori posti nel Centro di Raccolta;
 - c) CARTUCCE ESAUSTE TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI:
 - negli appositi contenitori posti nel Centro di Raccolta;
 - d) PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati
 - in apposito contenitore collocato presso la farmacia;
 - presso gli appositi contenitori posti nel Centro di Raccolta;
 - e) I PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F", le LAMPADE A SCARICA ed i TUBI CATODICI devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:
 - presso il Centro di Raccolta.
4. I contenitori stradali delle PILE/BATTERIE e quelli per i FARMACI sono SVUOTATI a cadenza mensile dal gestore .
5. I materiali raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali.

Art. 36 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Si rimanda al Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia Mortuaria-

Art. 37 Competenze

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e j). La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento, compete al comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

3. La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è ordinata con la gestione degli altri rifiuti.
4. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
5. Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano.

Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità.

- a) I CONTENITORI IN VETRO E LATTINE potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane etc.
- raccolta a domicilio porta a porta secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione; oggetti di vetro diversi dagli imballaggi, quali lastre di vetro ed, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.), possono essere conferiti unicamente presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità dettate dal regolamento di gestione di cui al precedente art. 26.

- b) I CONTENITORI IN PLASTICA elencati nell'ALLEGATO 2 (redatto in base alle indicazioni fornite dal CO.NA.I) potranno essere raccolti mediante:

- raccolta a domicilio "porta a porta" secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta;

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera b), contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il Centro di Raccolta secondo le modalità dettate dal Regolamento di Gestione o ad appositi servizi eventualmente istituiti.

- c) I CONTENITORI IN METALLO potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta;

Non possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera c), altri materiali, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Oggetti metallici diversi possono essere conferiti unicamente presso il Centro di Raccolta secondo le modalità di cui all'art. 26 o ad appositi servizi eventualmente istituiti.

- d) I CONTENITORI IN CARTONE potranno essere raccolti unitamente agli altri rifiuti cartacei mediante:

- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta;

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 39 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative degli RSA, si riserva la facoltà di istituire appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volti al maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.
2. Il servizio di raccolta degli RSA per i materiali di cui al precedente art. 9 è lo stesso dei Rifiuti Urbani.
3. In casi specifici può essere attivato il conferimento e la raccolta differenziata di materiali di cui al precedente art. 9 secondo modalità definite contestualmente.

Art. 40 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.
2. Sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani i rifiuti sanitari non pericolosi e non potenzialmente infetti; a titolo esemplificativo: i rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui di pasti provenienti da reparti non infettivi, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati come rifiuti urbani misti, i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio; inoltre i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, i vetri per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi qualora non contengano quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.
3. I rifiuti di cui al comma 1. sottostanno alla normativa nazionale.
4. I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati di cui all'art. 39.

TITOLO XI Gestione dei rifiuti speciali

Art. 41 Gestione dei rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13
2. Il comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

Art. 42 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti inerti

1. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari iscritti a ruolo potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta nella misura massima consentita di 0,50 q.li/mese;

TITOLO XII Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da tè

Art. 43 Smaltimento di veicoli a motore

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.
2. Le carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione dovranno essere conferite dal proprietario ai centri di raccolta autorizzati.

Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste, dell'olio minerale esausto.

1. Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto, potranno essere conferiti:
 - a) presso i rivenditori autorizzati;
 - b) in appositi contenitori siti nel Centro di Raccolta comunale.

TITOLO XIII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale può promuovere:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;

- b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
- c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
- d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 47 Uso di materiale in carta riciclata

1. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di materiali riciclati presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO XIV Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 48 Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 49 Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del comune, nell'ambito di un perimetro definito, in modo da comprendere:
 - a) le strade e piazze compresi portici e marciapiedi classificati fra quelle comunali ai sensi di legge;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi di legge;
 - c) i tratti urbani di strade provinciali;
 - d) le strade private soggette a uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.;
 - siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie,
 - pozzetti di sedimentazione cunette, ecc.;
 - e) aree verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
2. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale di genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purché le stesse non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciale di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avvengono previo pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti solido urbani.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.

Art. 50 Contenitori porta rifiuti da installare nelle aree pubbliche

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni (cestini).
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. art. 3 del presente regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente puliti e liberi da rifiuti di qualsiasi natura. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 52 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.
3. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario o il conducente dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 57 Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 58 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
 - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
 - b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
 - c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
 - e) lo sgombero della neve
2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 59 Sgombero della neve

1. In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
 - a) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
 - c) è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via della rimozione della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.
 - d) è fatto obbligo agli utenti di automobili di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche in cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non siano state liberate le carreggiate dai cumuli di neve mediante l'ausilio dei mezzi meccanici addetti al servizio rimozione neve.
 - e) nelle aree sgombero, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio.
 - f) agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici e fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 60 Asporto deiezioni animali.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree verdi. Nel caso vengano lordate le superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le deiezioni raccolte, dovranno essere conferite nel sacco grigio o negli appositi raccoglitori disposti sul territorio comunale.
2. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite anche dal personale comunale secondo le modalità stabilite dall'Autorità sanitaria competente o prescritte nel regolamento d'igiene tipo.

TITOLO XV Disposizioni finali

Art. 61 Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo, anche se racchiusi in sacchi o contenuti in recipienti;
 - b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
 - c) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - d) conferimento al servizio pubblico di rifiuti "ospedalieri" non assimilati ai rifiuti urbani;
 - e) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, (fossati, argini, sponde ecc.), e nelle acque sotterranee;
 - f) incendiare rifiuti all'aperto.
2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
- a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui all'art 61 comma 1, è tenuto a provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate così come previsto dall'art. 192 del D.lgs. 152/2006.

Art. 62 Tariffa/Tassa Igiene Ambientale

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita imposizione secondo quanto dettato dalle normative vigenti.

Art. 63 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale e/o urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, può emettere **ordinanze contingibili ed urgenti** per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli organi tecnici del Comune, indica la norma a cui si intende derogare.
2. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del D.lgs. 152/2006.
3. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
4. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo del messo comunale.
5. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 64 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 65 Controlli

1. A sensi del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 197 del D.lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 66 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il Corpo di Polizia Locale.

Art. 67 Sanzioni

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 619,75.
2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,825 a Euro 258,23.
3. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuto, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa, da Euro 25,825 a Euro 154,93, prevista dall'art 33, comma 1, della l.r. n° 21/93.
4. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana.

Art. 68 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi della deliberazione consiliare di approvazione. E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal Comune nelle materie dallo stesso disciplinate.

Allegato 1

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2 e che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

Allegato 2

ELENCO IMBALLAGGI IN PLASTICA REDATTO DAL CO.NA.I

1) DI TIPO ALIMENTARE

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi /dispensatori per sciroppi, creme, salse, Yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdure)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta uova e per alimenti quali carne, pesce, formaggi, yogurt, dessert
- Vaschette e barattoli per gelati
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere
- Piatti, bicchieri

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PUTRESCIBILI E NON PUTRESCIBILI

2) DI TIPO NON ALIMENTARE

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rulli fotografici)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espansi per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- Gusci, barre chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali)
- Vasi per vivaisti

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

3) INOLTRE NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI

- Qualsiasi manufatto in plastica
- Rifiuti ospedalieri
- Beni durevoli ed elettrodomestici in plastica
- Giocattoli
- Custodie per CD, musicassette, videocassette
- Posate di plastica
- Canne per irrigazione
- Articoli per l'edilizia
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Grucce appendiabiti
- Borse, zainetti, sporte
- Posacenere, portamatite ecc.
- Bidoni e cestini porta rifiuti
- Cartellette, portadocumenti, ecc.
- Componentistica ed accessori auto
- Sacconi per materiale edile (es.: calce, cemento)

Allegato 3

IDENTIFICAZIONE CATEGORIE IMPRESE

Per quanto riguarda l'attribuzione dei codici per la classificazione delle attività economiche si rimanda alla normativa vigente.